

VERBALE DI ACCORDO
ex art. 47 L. 428/90

Addì, 28 luglio 2010, in Roma, si sono incontrate:

le società

- E.ON Servizi S.r.l.
 - E.ON IT Italia S.r.l.
- rappresentate da Michele Gatta, Lorenzo Maura e Alberto Fantuzzo

E

le segreterie nazionali di:

- ~~FILCTEM-CGIL~~, in persona dei Sigg.ri Giacomo Berni, Mauro Tudino e Lucio Ottino;
- ~~FEMGA-CISL~~, in persona della Sig.ra Nora Garofalo;
- ~~UILCEM-UIL~~, in persona del Sig. Massimo Chiacchiararelli;
- ~~FILCAMS-CGIL~~, in persona dei Sigg.ri Danilo Lelli e Luciana Mastrocola;
- ~~FISASCAT-CISL~~, in persona del Sig. Alfredo Magnifico.

premesso che

- a) con lettera datata 14 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 47, Legge 428/90, le società E.ON Servizi S.r.l. (di seguito "ESE" o "Società Cedente") e E.ON IT Italia S.r.l. (di seguito "EOI" o "Società Cessionaria") hanno congiuntamente comunicato alle competenti OO.SS. l'intenzione, rispettivamente, di cedere ed acquisire con effetto presumibilmente dal 1° ottobre 2010 e, comunque, entro il 31 dicembre 2010, il ramo d'azienda denominato "Information Technology", costituito dalle attività di progettazione, sviluppo e gestione di infrastrutture IT e sistemi informativi;
- b) nel corso dell'incontro odierno, richiesto dalle OO.SS. ai sensi del secondo comma dell'art. 47, L. 428/90, le suddette società hanno fornito ai presenti ulteriori precisazioni circa l'operazione societaria in questione, con particolare riferimento a: (i) la data prospettata per la cessione di ramo d'azienda; (ii) i motivi dell'operazione; (iii) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati. Le Società hanno inoltre confermato che nessuno dei dipendenti coinvolti nella operazione in questione è interessato dal processo di outsourcing citato nella lettera di cui al precedente punto a), che sarà implementato nel corso del primo quadrimestre del 2011 e che interesserà le attività specificatamente legate alle infrastrutture, con particolare riferimento al *desktop management*, alle telecomunicazioni e ai servizi di *data centre*;
- c) le OO.SS. presenti danno atto di aver compiutamente ricevuto tutte le informazioni sopra esposte.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione e disamina degli aspetti connessi con la cessione del ramo aziendale, con particolare riferimento a ciò che concerne gli effetti dello stesso per i dipendenti coinvolti, è stato concordato quanto segue.

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. Condizioni generali del trasferimento

- 2.1 Il numero complessivo dei lavoratori addetti al ramo d'azienda citato in premessa e che saranno trasferiti alle dipendenze di EOI è 21, di cui n. 14 impiegati, n. 6 quadri e n.1 dirigente.
- 2.2 Pertanto, dal 1° ottobre 2010 (o dalla successiva data di effetto della operazione in questione), il rapporto di lavoro dei citati dipendenti proseguirà, senza soluzione di continuità, con EOI, in conformità a quanto previsto dall'art. 2112 Cod.Civ., così come modificato dal D.Lgs. 18/2001.
- 2.3 ESE il trasferirà ad EOI l'importo corrispondente alle competenze maturate dai dipendenti interessati alla data del trasferimento (es. ferie, permessi, ratei di mensilità aggiuntive) nonché l'importo del TFR alla stessa data accantonato presso la medesima.
- 2.4 A tutti i citati dipendenti verranno conservate l'anzianità di servizio maturata, il trattamento economico complessivamente acquisito alla data del trasferimento nonché la sede di lavoro, che non subirà, per effetto della operazione in questione, alcuna modifica.
- 2.5 Ai dipendenti trasferiti con qualifica di impiegato e quadro, così come a tutto il proprio personale non avente qualifica dirigenziale, EOI applicherà il CCNL per i Dipendenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ("CCNL Terziario"), nonché il proprio trattamento aziendale, che sostituirà integralmente quello della Società Cedente, che non troverà più applicazione.
- 2.6 In relazione a quanto precede, ai n. 16 dipendenti complessivi interessati dalla operazione in questione cui è già attualmente applicato da ESE il CCNL Terziario, sarà mantenuto il medesimo inquadramento contrattuale oggi assegnato.

3. Modalità di applicazione del CCNL Terziario

3.1 Quanto ai dipendenti cui è attualmente applicato da ESE il CCNL per il Settore Gas-Acqua (n. 4 complessivi, di cui n. 3 impiegati e n. 1 quadro), ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali previsti dal CCNL Terziario in sostituzione di quelli previsti dal CCNL per il Settore Gas-Acqua, saranno utilizzati i seguenti criteri generali.

3.1.1 Inquadramento contrattuale: l'assegnazione dell'inquadramento e del livello nell'ambito del CCNL Terziario verrà

effettuata attraverso il confronto tra le mansioni concretamente svolte e la declaratoria / profili professionali previsti da tale CCNL.

3.1.2 Differenze retributive: la retribuzione fissa complessiva in atto sarà confrontata con la retribuzione contrattuale spettante in base al CCNL Terziario. Laddove la retribuzione spettante, in base al livello di inquadramento nell'ambito del CCNL Terziario, dovesse essere superiore rispetto alla retribuzione fissa complessiva (ivi inclusi eventuali superminimi o indennità ad personam) attualmente riconosciuta, il trattamento economico sarà incrementato sino a concorrenza del minimo contrattuale. Qualora la retribuzione contrattuale spettante in base all'inquadramento assegnato nel CCNL Terziario dovesse risultare inferiore alla suddetta retribuzione fissa complessiva, la differenza positiva sarà mantenuta a titolo di assegno *ad personam* o superminimo assorbibile in caso di passaggio di livello, fatti salvi gli stessi criteri di assorbibilità precedentemente previsti. In quest'ambito, le differenze tra i minimi retributivi contrattuali dei citati CCNL saranno mantenute come superminimo non assorbibile.

~~3.1.3 Scatti di anzianità: in considerazione delle diverse regole di maturazione degli scatti previste dal CCNL per il Settore Gas-Acqua e dal CCNL Terziario, gli importi individuali maturati a tale titolo saranno mantenuti nel loro valore attuale, mentre il numero degli scatti sarà riproporzionato in relazione all'inquadramento/livello assegnato nel CCNL Terziario. Le eventuali eccedenze che dovessero scaturire da tale riproporzionamento saranno mantenute come indennità *ad personam* e assorbite con lo scatto successivo. Il dipendente avrà diritto a maturare, alla scadenza del triennio in corso e nei trienni successivi, il residuo numero di scatti previsti dal CCNL Terziario.~~

3.1.4 Riconoscimento e retribuzione del lavoro straordinario: ai fini del riconoscimento e del calcolo delle maggiorazioni spettanti in caso di svolgimento di lavoro straordinario, si applicheranno le regole e le percentuali previste dal CCNL Terziario. Qualora, a seguito della modifica del CCNL, si verifici il passaggio da un livello di inquadramento contrattuale per il quale non era previsto il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, ad un livello del CCNL Terziario per il quale tale pagamento è invece previsto, gli importi mensilmente dovuti a tale titolo saranno assorbiti – sino a concorrenza – nel superminimo individuale / assegno *ad personam*.

3.1.5 Orario di lavoro: l'articolazione dell'orario di lavoro, in considerazione delle previsioni del CCNL Terziario e delle necessità aziendali, sarà di 40 ore settimanali, con corrispondente diritto al riconoscimento dei permessi per riduzione orario.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente adempiuto a tutto quanto previsto dalla procedura di cui all'art 47 Legge 428/90 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. E.ON Servizi S.r.l.

p. E.ON IT Italia S.p.A.

p. la FILCTEM-CGIL

p. la FEMCA-CISL

p. la UILCEM-UIL

p. la FILCAMS-CGIL

p. la FISASCAT - CISL

OK

TABELLA CONFLUENZA DA CCNL GAS ACQUA A CCNL TERZIARIO

CCNL GAS ACQUA	CCNL TERZIARIO
QUADRO	QUADRO
7° LIVELLO	1° LIVELLO
5° LIVELLO	3° LIVELLO

uy
H
d
B

OH
W
M
A
OH